

In presenza di indicatori specifici circa il rischio di mancato recupero del valore di carico delle attività immateriali, queste sono sottoposte a una verifica per rilevarne eventuali perdite di valore, così come descritto nel paragrafo "Riduzione e ripristino di valore delle attività (*impairment test*)".

Le attività immateriali aventi vita utile indefinita non sono oggetto di ammortamento; la recuperabilità del loro valore di iscrizione è verificata almeno annualmente e comunque quando si verificano eventi che fanno presupporre una riduzione del valore, così come descritto nel paragrafo "Riduzione e ripristino di valore delle attività (*impairment test*)".

L'utile o la perdita derivante dall'alienazione di un'attività immateriale è determinato come differenza tra il valore di dismissione, al netto dei costi di vendita, e il valore di carico del bene ed è rilevato a conto economico nell'esercizio di alienazione.

3.10 Avviamento

L'avviamento è iscritto quale differenza positiva tra il costo dell'acquisizione, maggiorato del *fair value* alla data di acquisizione di eventuali quote non di controllo già detenute nell'acquisita, nonché del valore degli interessi di minoranza detenuti da terzi nell'acquisita (questi ultimi valutati al *fair value* oppure in proporzione al valore corrente delle attività nette identificabili dell'acquisita), e il *fair value* di tali attività e passività acquisite.

Alla data di acquisizione l'avviamento emerso è allocato a ciascuna delle unità generatrici di flussi finanziari, o gruppi di unità generatrici di flussi finanziari, che ci si attende beneficeranno delle sinergie derivanti dall'aggregazione aziendale.

Dopo l'iniziale iscrizione, l'avviamento non è più ammortizzato ed è decrementato delle eventuali perdite di valore accumulate, determinate con le modalità descritte nel paragrafo "Riduzione e ripristino di valore delle attività (*impairment test*)".

Per la transizione agli IFRS e la predisposizione del bilancio di apertura (al 1° gennaio 2011) secondo i principi contabili internazionali scelti dalla Capogruppo, non è stato applicato retroattivamente l'IFRS 3 "Aggregazioni di imprese" alle acquisizioni effettuate precedentemente al 1° gennaio 2011; conseguentemente, per tali acquisizioni è stato mantenuto il valore dell'avviamento, e delle altre attività e passività acquisite, determinato in base ai precedenti principi contabili, pari al valore contabile netto in essere alla data di transizione agli IFRS, previa verifica e rilevazione di eventuali perdite di valore.

Inoltre, come descritto nell'allegato al presente bilancio "Transizione ai principi contabili

internazionali IFRS", con riferimento alla controllata Fincantieri S.p.A. si evidenzia che quest'ultima ha adottato gli IFRS per la predisposizione del proprio bilancio consolidato già a partire dall'esercizio 2007. Conseguentemente, come stabilito dall'IFRS 1.D.17, si è proceduto al mantenimento dei valori contabili IFRS di tali società, anche se interessati da operazioni di acquisizione intercorse prima del 1° gennaio 2011 e contabilizzate in base all'IFRS 3.

3.11 Partecipazioni

Le partecipazioni in imprese controllate non consolidate e in altre imprese, classificabili nella categoria degli strumenti finanziari disponibili per la vendita come definita dallo IAS 39, sono iscritte inizialmente al costo, rilevato alla data di regolamento, in quanto rappresentativo del *fair value*, comprensivo dei costi di transazione direttamente attribuibili.

Successivamente alla contabilizzazione iniziale, tali partecipazioni sono valutate al *fair value*, se determinabile, con imputazione degli effetti nel conto economico complessivo e, quindi, in una specifica riserva di patrimonio netto. Al momento del realizzo o del riconoscimento di una perdita di valore da *impairment*, gli utili e le perdite cumulati in tale riserva sono riclassificati nel conto economico.

Le eventuali perdite di valore, identificate come descritto di seguito nella sezione relativa alle "Riduzioni di valore delle attività", sono ripristinate nelle altre componenti del conto economico complessivo nel caso vengano meno i motivi delle svalutazioni effettuate.

Qualora il *fair value* non possa essere attendibilmente determinato, le partecipazioni classificate tra gli strumenti finanziari disponibili per la vendita sono valutate al costo, rettificato per perdite di valore; in questo caso le perdite di valore non sono soggette a eventuali ripristini.

Le partecipazioni in imprese collegate e in imprese a controllo congiunto sono valutate in base al metodo del patrimonio netto. In applicazione del metodo del patrimonio netto, le partecipazioni sono inizialmente iscritte al costo e successivamente adeguate per tener conto: (i) della quota di pertinenza della partecipante dei risultati economici della partecipata realizzati dopo la data di acquisizione; e (ii) della quota di pertinenza delle altre componenti dell'utile complessivo della partecipata. I dividendi distribuiti dalla partecipata sono rilevati a riduzione del valore di iscrizione della partecipazione. Ai fini dell'applicazione del metodo del patrimonio netto, si considerano le rettifiche previste per il processo di consolidamento,

illustrate nella nota 3.1.

In caso di eventuali perdite eccedenti il valore di carico della partecipazione, l'eccedenza è rilevata in un apposito fondo del passivo nella misura in cui la partecipante è impegnata ad adempiere a obbligazioni legali o implicite nei confronti dell'impresa partecipata o comunque a coprirne le perdite.

Le partecipazioni destinate alla vendita o in corso di liquidazione nel breve termine sono esposte tra le attività correnti, al minore tra il valore di carico e il *fair value*, al netto di eventuali costi di vendita.

3.12 Attività non correnti e gruppi di attività in dismissione e passività associate

Le attività non correnti possedute per la vendita e le attività e le passività in dismissione, il cui valore contabile sarà recuperato principalmente attraverso la vendita anziché attraverso l'utilizzo continuativo, sono presentate separatamente dalle altre attività e passività della situazione patrimoniale-finanziaria. Questa condizione si considera rispettata quando la vendita è altamente probabile e l'attività o il gruppo in dismissione è disponibile per una vendita immediata nelle sue attuali condizioni.

Immediatamente prima di essere classificate come destinate alla vendita, esse sono rilevate in base allo specifico IFRS di riferimento applicabile a ciascuna attività e passività.

Le attività non correnti destinate alla vendita non sono oggetto di ammortamento e sono valutate al minore tra il valore di iscrizione e il relativo *fair value*, ridotto degli oneri di vendita.

L'eventuale differenza tra il valore di iscrizione e il *fair value* ridotto degli oneri di vendita è imputata a conto economico come svalutazione; le eventuali successive riprese di valore sono rilevate sino a concorrenza delle svalutazioni rilevate in precedenza, ivi incluse quelle riconosciute anteriormente alla qualificazione dell'attività come destinata alla vendita.

In presenza di un programma di vendita di una controllata che comporta la perdita del controllo, tutte le attività e passività di tale partecipata sono classificate come destinate alla vendita, a prescindere dal fatto che, dopo la cessione, si mantenga o meno una quota di partecipazione.

Relativamente all'esposizione nel conto economico, le attività operative dismesse o in corso di dismissione sono classificabili quali "attività cessate" se soddisfano uno dei seguenti requisiti:

- a) rappresentano un importante ramo autonomo di attività o area geografica di attività;
- b) fanno parte di un unico programma coordinato di dismissione di un importante ramo autonomo di attività o di un'area geografica di attività;
- c) sono imprese controllate acquisite esclusivamente in funzione di una successiva vendita.

Gli effetti economici di tali operazioni, al netto dei relativi effetti fiscali, sono esposti in un'unica voce del conto economico, anche con riferimento ai dati dell'esercizio comparativo.

3.13 Fondi per rischi ed oneri

I fondi per accantonamenti riguardano costi e oneri di natura determinata e di esistenza certa o probabile che alla data di chiusura dell'esercizio sono indeterminati nell'ammontare o nella data di sopravvenienza. Gli accantonamenti sono rilevati quando: (i) si è in presenza di una obbligazione attuale (legale o implicita) nei confronti di terzi che deriva da un evento passato, (ii) sia probabile un esborso di risorse per soddisfare l'obbligazione e (iii) possa essere effettuata una stima attendibile dell'ammontare dell'obbligazione.

Gli accantonamenti sono iscritti al valore rappresentativo della migliore stima dell'ammontare che l'entità pagherebbe per estinguere l'obbligazione ovvero per trasferirla a terzi alla data di chiusura dell'esercizio. Se l'effetto dell'attualizzazione è significativo, gli accantonamenti sono determinati attualizzando i flussi finanziari futuri attesi a un tasso di sconto che riflette la valutazione corrente di mercato del denaro; l'incremento del fondo connesso al trascorrere del tempo è rilevato a conto economico alla voce "Proventi (oneri) finanziari".

Nell'ambito della misurazione delle passività relative al complesso contenzioso di origine delle società in liquidazione dell'ex Gruppo IRI, nel corso del tempo fuse nella Fintecna S.p.A., si è tenuto conto dei costi di gestione del contenzioso stesso che si è previsto di sostenere fino alla sua completa risoluzione, che, in analogia con i costi legali, sono stati stimati sulla base delle migliori informazioni disponibili, nei limiti di quanto previsto dallo IAS 37.37.

3.14 Fondi per benefici per i dipendenti

Le passività relative ai benefici a breve termine garantiti ai dipendenti, erogati nel corso del

rapporto di lavoro, sono iscritte per l'ammontare maturato alla data di chiusura dell'esercizio. Le passività relative agli altri benefici ai dipendenti a medio-lungo termine sono iscritte nell'esercizio di maturazione del diritto, al netto delle eventuali attività al servizio del piano e delle anticipazioni corrisposte, sono determinate sulla base di ipotesi attuariali, se significative, e sono rilevate per competenza coerentemente alle prestazioni di lavoro necessarie per l'ottenimento dei benefici.

Le passività relative ai benefici garantiti ai dipendenti, erogati in coincidenza o successivamente alla cessazione del rapporto di lavoro attraverso programmi a contributi definiti, sono iscritte per l'ammontare maturato alla data di chiusura dell'esercizio.

Le passività relative ai benefici garantiti ai dipendenti, erogati in coincidenza o successivamente alla cessazione del rapporto di lavoro attraverso programmi a benefici definiti, rappresentati principalmente dal Trattamento di Fine Rapporto di lavoro subordinato (TFR) delle imprese italiane maturato fino alla data del 31 dicembre 2006 (o, ove applicabile, fino alla successiva data di adesione al fondo di previdenza complementare), sono iscritte nell'esercizio di maturazione del diritto, al netto delle eventuali attività al servizio del piano e delle anticipazioni corrisposte, sono determinate sulla base di ipotesi attuariali e sono rilevate per competenza coerentemente alle prestazioni di lavoro necessarie per l'ottenimento dei benefici; la valutazione delle passività è effettuata da attuari indipendenti. L'utile o la perdita derivante dall'effettuazione del calcolo attuariale è interamente iscritto nel conto economico complessivo, nell'esercizio di riferimento, tenuto conto anche del relativo effetto fiscale differito.

Nel caso di imprese del Gruppo per le quali l'effetto di tale valutazione attuariale non risulti significativo, la passività relativa al TFR è iscritta per l'ammontare nominale maturato alla data di chiusura del bilancio.

3.15 Ricavi

I ricavi sono rilevati nella misura in cui è possibile determinarne attendibilmente il valore (*fair value*) ed è probabile che i relativi benefici economici saranno fruiti.

Secondo la tipologia di operazione, i ricavi sono rilevati sulla base dei criteri specifici di seguito riportati:

- 1) le vendite per cessioni di beni quando i rischi e i benefici significativi legati alla proprietà dei beni stessi sono trasferiti all'acquirente;

- 2) le prestazioni di servizi, anche di costruzione, in base allo stadio di completamento delle attività, secondo i medesimi criteri illustrati per i lavori in corso su ordinazione. Nel caso in cui non sia possibile determinare attendibilmente il valore dei ricavi, questi ultimi sono rilevati fino a concorrenza dei costi sostenuti che si ritiene saranno recuperati;
- 3) i canoni di locazione e le royalty lungo il periodo di maturazione, in base agli accordi contrattuali sottoscritti;
- 4) i proventi per interessi (così come gli oneri per interessi) sono rilevati per competenza, calcolati sul valore delle relative attività/passività finanziarie, utilizzando il tasso di interesse effettivo;
- 5) i dividendi sono rilevati quando sorge il diritto degli azionisti a riceverne il pagamento.

I ricavi relativi a beni concessi a terzi in locazione finanziaria, che comportano il trasferimento al locatario dei rischi e dei benefici legati alla proprietà sono rilevati al momento del trasferimento del bene al locatario. Tali ricavi sono rilevati al *fair value* del bene al momento della stipula del contratto o, se inferiore al valore attuale dei pagamenti minimi dovuti per il leasing che competono al Gruppo, calcolato ad un tasso di interesse di mercato.

3.16 Contributi pubblici

I contributi pubblici ricevuti sono rilevati al *fair value* quando: (i) il loro ammontare è attendibilmente determinabile e vi è la ragionevole certezza che (ii) saranno ricevuti e che (iii) saranno rispettate le condizioni previste per l'ottenimento degli stessi.

I contributi in conto esercizio sono iscritti nel conto economico nell'esercizio di competenza, coerentemente con i costi cui sono commisurati.

I contributi in conto capitale ricevuti a fronte di investimenti in attività materiali o immateriali sono esposti tra le altre passività della situazione patrimoniale-finanziaria; successivamente, sono accreditati tra i ricavi operativi del conto economico, coerentemente con l'ammortamento delle attività cui sono riferiti.

3.17 Imposte sul reddito

Le imposte sul reddito sono iscritte sulla base di una stima degli oneri di imposta da assolvere, in conformità alle disposizioni in vigore applicabili a ciascuna impresa del Gruppo. I debiti relativi alle imposte sul reddito sono esposti tra le passività per imposte correnti della situazione patrimoniale-finanziaria, al netto degli acconti versati. L'eventuale sbilancio positivo è iscritto tra le attività per imposte correnti.

Le imposte anticipate e quelle differite risultanti dalle differenze temporanee tra il valore di bilancio delle attività e passività e il valore fiscale delle stesse, derivante dall'applicazione della normativa applicabile, sono iscritte:

- a) le prime, solo se è probabile che ci sia un sufficiente reddito imponibile che ne consenta il recupero;
- b) le seconde, se esistenti, in ogni caso.

In relazione alle differenze temporanee imponibili associate a partecipazioni in società controllate, controllate congiuntamente e collegate, la relativa fiscalità differita passiva non viene rilevata nel caso in cui il partecipante è in grado di controllare il riversamento delle differenze temporanee ed è probabile che esso non si verifichi nel futuro prevedibile.

Le attività per imposte anticipate e le passività per imposte differite sono classificate tra le attività e le passività non correnti e sono compensate a livello di singola impresa se riferite a imposte compensabili.

Il saldo della compensazione, se attivo, è iscritto alla voce "Attività per imposte anticipate"; se passivo, alla voce "Passività per imposte differite".

Quando i risultati delle operazioni sono rilevati direttamente a patrimonio netto, le imposte correnti, le attività per imposte anticipate e le passività per imposte differite sono anch'esse rilevate a patrimonio netto.

3.18 Riduzione e ripristino di valore delle attività (*impairment test*)

Alla data di chiusura del bilancio, il valore contabile delle attività materiali, immateriali, finanziarie e delle partecipazioni è soggetto a verifica per determinare se vi sono indicazioni che queste attività abbiano subito perdite di valore.

Qualora queste indicazioni esistano, si procede alla stima dell'ammontare recuperabile di tali attività, per verificare e, eventualmente, determinare l'importo della svalutazione da

rilevare. Per le eventuali attività immateriali a vita utile indefinita e per quelle in corso di realizzazione, l'impairment test sopra descritto è effettuato almeno annualmente, indipendentemente dal verificarsi o meno di eventi che facciano presupporre una riduzione di valore, o più frequentemente nel caso in cui si verifichino eventi o cambiamenti di circostanze che possano far emergere eventuali riduzioni di valore.

Qualora non sia possibile stimare il valore recuperabile di una attività individualmente, la stima del valore recuperabile è compresa nell'ambito dell'unità generatrice di flussi finanziari a cui l'attività appartiene.

Tale verifica consiste nella stima del valore recuperabile dell'attività (rappresentato dal maggiore tra il presumibile valore di mercato, al netto dei costi di vendita, e il valore d'uso) e nel confronto con il relativo valore netto contabile.

Se il valore netto contabile risulta superiore, l'attività è svalutata fino a concorrenza del valore recuperabile. Nel determinare il valore d'uso, i flussi finanziari futuri attesi ante imposte sono attualizzati utilizzando un tasso di sconto, ante imposte, che riflette la stima corrente del mercato riferito al costo del capitale in funzione del tempo e dei rischi specifici dell'attività.

Le perdite di valore sono contabilizzate nel conto economico e sono classificate diversamente a seconda della natura dell'attività svalutata. Le stesse sono ripristinate, nei limiti delle svalutazioni effettuate, nel caso in cui vengano meno i motivi che le hanno generate, a eccezione che per l'avviamento e per gli strumenti finanziari partecipativi valutati al costo nei casi in cui il *fair value* non sia determinabile in modo attendibile.

3.19 Conversione delle partite in valuta

I *reporting package* di ciascuna impresa consolidata sono redatti utilizzando la valuta funzionale relativa al contesto economico in cui ciascuna impresa opera. Le transazioni in valuta diversa dalla valuta funzionale sono rilevate al tasso di cambio in essere alla data dell'operazione. Le attività e le passività monetarie denominate in valuta diversa dalla valuta funzionale sono successivamente adeguate al tasso di cambio in essere alla data di chiusura dell'esercizio di riferimento.

Le differenze cambio eventualmente emergenti sono riflesse nel conto economico. Le attività e passività non monetarie denominate in valuta e iscritte al costo storico sono convertite utilizzando il tasso di cambio in vigore alla data di iniziale rilevazione

dell'operazione.

La conversione, ai fini del consolidamento nei conti del Gruppo, dei *reporting package* delle società consolidate con valute funzionali diverse dall'euro avviene applicando alle attività e passività, inclusi l'avviamento e le rettifiche effettuate in sede di consolidamento, il tasso di cambio in essere alla data di chiusura dell'esercizio e alle voci di conto economico i cambi medi dell'esercizio (se approssimano i tassi di cambio in essere alla data delle rispettive operazioni). Le relative differenze cambio sono rilevate direttamente nel conto economico complessivo e riclassificate nel conto economico al momento della cessione della partecipazione.

3.20 Uso di stime

La redazione del bilancio consolidato in conformità con gli IFRS richiede che il *management* effettui stime basate su giudizi complessi e/o soggettivi.

L'utilizzo di queste stime si riflette nell'applicazione dei principi contabili e nella determinazione dei valori contabili delle attività e delle passività, dei proventi e delle spese, nonché delle informazioni fornite nelle note illustrative, anche con riferimento alle attività e passività potenziali in essere alla chiusura dell'esercizio.

Tali stime sono utilizzate, in particolare, per la determinazione degli ammortamenti, dei test di *impairment* delle attività (inclusa la determinazione delle relative svalutazioni), dell'avanzamento dei lavori in corso su ordinazione, dei fondi per accantonamenti, dei benefici per i dipendenti, dei *fair value* delle attività e passività finanziarie, delle imposte correnti, anticipate e differite.

I risultati effettivi possono differire da quelli stimati a causa dell'incertezza che caratterizza le ipotesi e le condizioni sulle quali le stime sono basate. Peraltro, le stime e le valutazioni sono riviste ed aggiornate periodicamente e gli effetti derivanti da ogni loro variazione sono immediatamente riflessi in bilancio.

Di seguito sono brevemente descritte le peculiarità che, avuto riguardo ai settori di attività in cui opera il gruppo Fintecna, richiedono con maggiore intensità, il ricorso a stime ed a valutazioni e per i quali un cambiamento nelle condizioni sottostanti le assunzioni utilizzate potrebbe avere un impatto significativo sui dati finanziari consolidati.

3.20.1 Riconoscimento dei ricavi relativi a lavori in corso su ordinazione

Con particolare riferimento al gruppo Fincantieri, analogamente ad altri grandi commesse pluriennali, il contratto di costruzione di una nave precede, talvolta in misura temporalmente molto rilevante, la realizzazione del prodotto. Sono ormai cadute in disuso le formule di revisione del prezzo contrattuale e anche la possibilità di ottenere extra-prezzi per aggiunte e varianti è limitata ai casi di consistenti modificazioni dello scopo di fornitura.

I margini che si ritiene verranno rilevati sull'intera opera al suo completamento vengono riconosciuti ai conti economici degli esercizi di competenza in funzione dell'avanzamento; pertanto, la corretta rilevazione dei lavori in corso e dei margini relativi ad opere non ancora concluse presuppone la corretta stima da parte del *management* dei costi a finire, degli incrementi ipotizzati, nonché dei ritardi, di extra-costi e di penali che potrebbero comprimere il margine atteso. Per meglio supportare le stime, il *management* utilizza schemi di gestione e di analisi dei rischi di commessa finalizzati a monitorare e quantificare i rischi relativi allo svolgimento di tali contratti. I valori iscritti in bilancio rappresentano la migliore stima alla data operata del *management*, con l'ausilio di detti supporti procedurali.

3.20.2 Fondi per accantonamenti

Il valore dei fondi iscritti in bilancio relativi ai rischi del Gruppo rappresenta la migliore stima, alla data, operata dal *management*. Tale stima deriva dall'adozione di assunzioni che dipendono da fattori che possono cambiare nel tempo e che potrebbero, pertanto, determinare significative differenze rispetto alle stime effettuate in sede di redazione del bilancio consolidato. I fondi per accantonamenti comprendono inoltre i previsti costi di gestione del contenzioso derivante dalla incorporazione in Fintecna S.p.A. delle società in liquidazione dell'ex gruppo Iri.

La stima di tali costi che, unitamente ai fondi per rischi ed oneri stanziati con riferimento ai contenziosi gestiti da Fintecna S.p.A., rappresentano il *fair value* della passività complessiva prevista, è stata determinata sulla base dei tempi prevedibili per la risoluzione del contenzioso stesso.

Pur in considerazione della complessità che caratterizza tali situazioni e degli ampi margini di incertezza circa l'evoluzione delle stesse, i fondi così rappresentati sono ritenuti, in base alle migliori conoscenze degli amministratori e secondo il loro prudente apprezzamento, congrui a fronteggiare i rischi richiamati e gli oneri futuri.

3.20.3 Fondo svalutazione crediti

I crediti commerciali sono inizialmente iscritti al *fair value* al netto di eventuali perdite di valore riferite alle somme ritenute inesigibili, iscritte in appositi fondi di svalutazione rettificativi. Le perdite di valore sono determinate sulla base delle migliori conoscenze desumibili delle previsioni di incasso, legate anche alla solidità patrimoniale della controparte.

3.21 Principi contabili e interpretazioni di nuova emissione, rivisitazioni e modifiche a principi esistenti, non ancora in vigore o non ancora omologati dall'Unione Europea

Come richiesto dallo IAS 8 "Principi contabili, cambiamenti nelle stime contabili ed errori", nel seguito sono indicati i nuovi principi e le nuove interpretazioni contabili, oltre alle modifiche ai principi ed alle interpretazioni esistenti già applicabili, non ancora in vigore o non ancora omologati dalla Unione Europea (UE), che potrebbero trovare applicazione in futuro nel bilancio consolidato di Gruppo.

IFRS 9 – Strumenti finanziari

In data 12 novembre 2009 lo IASB ha emesso la prima parte del principio IFRS 9, che modifica i requisiti relativi alla classificazione e valutazione delle attività finanziarie, attualmente regolati dallo IAS 39. Successivamente, il 28 ottobre 2010 lo IASB ha pubblicato una versione rivista dell'IFRS 9 che contiene anche le disposizioni relative alla classificazione e valutazione delle passività finanziarie; altre variazioni sono state apportate nella versione pubblicata in data 16 dicembre 2011.

Con riferimento alle attività finanziarie, l'IFRS 9 prevede due sole categorie in cui queste possono essere classificate. Inoltre, sono regolati due possibili criteri di valutazione: il costo ammortizzato e il *fair value*.

La classificazione è effettuata sulla base sia del modello di gestione dell'attività finanziaria, sia delle caratteristiche contrattuali dei flussi di cassa dell'attività.

La rilevazione iniziale e la valutazione al costo ammortizzato richiedono che entrambe le seguenti condizioni siano rispettate:

- a) che il modello di gestione dell'attività finanziaria consista nella detenzione della stessa con la finalità di incassare i relativi flussi finanziari; e
- b) che l'attività finanziaria generi contrattualmente, a date predeterminate, flussi finanziari rappresentativi esclusivamente del rendimento dell'attività finanziaria stessa.

Se una delle due condizioni sopra indicate non è soddisfatta, l'attività finanziaria è rilevata inizialmente, e successivamente valutata, al *fair value*.

Tutte le attività finanziarie rappresentate da azioni sono valutate al *fair value*. Il nuovo principio, a differenza dello IAS 39, non prevede eccezioni a tale regola generale; conseguentemente, viene meno la possibilità di valutazione al costo per le azioni non quotate, per le quali il *fair value* non può essere attendibilmente determinato.

Un'attività finanziaria che soddisfa i requisiti per essere classificata e valutata al costo ammortizzato può, in sede di rilevazione iniziale, essere designata come attività finanziaria al *fair value*, con imputazione delle variazioni di valore a conto economico, se tale contabilizzazione consente di eliminare o ridurre significativamente l'asimmetria nella valutazione o nella rilevazione (c.d. "*accounting mismatch*") che altrimenti risulterebbe dalla valutazione di attività o passività o dalla rilevazione dei relativi utili o perdite su basi differenti.

Inoltre, nel caso di investimenti in strumenti rappresentativi di capitale per i quali, pertanto, non sia possibile l'iscrizione e la valutazione al costo ammortizzato, se si tratta di investimenti azionari non detenuti per finalità di *trading*, bensì di tipo strategico, il nuovo principio prevede che in sede di rilevazione iniziale l'entità possa scegliere irrevocabilmente di valutare gli stessi al *fair value* con imputazione delle successive variazioni nel conto economico complessivo.

Per quanto concerne le passività finanziarie, le disposizioni dettate dall'attuale IAS 39 sono confermate dal nuovo IFRS 9, anche con riferimento alla relativa valutazione, al costo ammortizzato o al *fair value*, con rilevazione a conto economico in specifiche circostanze.

Le modifiche rispetto alle attuali prescrizioni dello IAS 39 sono principalmente afferenti a:

- a) la rappresentazione degli effetti delle variazioni del *fair value* attribuibili al rischio di credito associato alla passività, che l'IFRS 9 prevede siano rilevate nel conto economico complessivo per talune tipologie di passività finanziarie;

- b) l'eliminazione dell'opzione di valutare al costo ammortizzato le passività finanziarie costituite da strumenti finanziari derivati che prevedono la consegna di titoli di capitale non quotati. Per effetto di tale cambiamento, tutti gli strumenti finanziari derivati devono essere valutati al *fair value*.

Il principio IFRS 9 è attualmente all'esame della UE, nell'ambito di una valutazione complessiva da parte della stessa sull'intero progetto di revisione e sostituzione dello IAS 39.

IFRS 10 – Bilancio consolidato, IAS 27 – Bilancio individuale e IFRS 12 – Informazioni sulle partecipazioni in altre entità

Il 12 maggio 2011 lo IASB ha emesso il nuovo principio contabile IFRS 10, a conclusione del progetto legato alla ridefinizione del concetto di controllo e al superamento delle divergenze riscontrate nell'applicazione di tale concetto; infatti, mentre il precedente IAS 27 – Bilancio consolidato e individuale definiva il controllo su un'entità come il potere di determinare le scelte finanziarie e gestionali di un'entità, ottenendone i relativi benefici, il SIC 12 "Consolidamento *Special Purpose Entities*" interpretava i requisiti dello IAS 27 ponendo maggiore enfasi sui rischi e benefici.

Il nuovo principio IFRS 10, che è stato emesso contemporaneamente al nuovo IAS 27 – Bilancio individuale, sostituisce nei contenuti i precedenti IAS 27 e SIC 12, fornendo una nuova definizione di controllo e confermando le metodologie da utilizzare per la predisposizione del bilancio consolidato in ambito IFRS, non apportando modifiche a quanto già rappresentato nel precedente IAS 27.

In base all'IFRS 10 un investitore controlla un'entità quando è esposto, o detiene diritti, a rendimenti variabili del suo investimento nell'entità ed ha l'abilità di modificare tali rendimenti attraverso il suo potere sull'entità stessa. Pertanto, il controllo è basato su tre elementi: (i) potere sull'entità, (ii) esposizione, o diritto, a rendimenti variabili dell'investimento nell'entità, e (iii) abilità nell'utilizzare il potere sull'entità per influenzare i rendimenti dell'investimento.

In base all'IFRS 10 il concetto di controllo deve essere applicato in tutte le seguenti circostanze:

- a) quando vi sono diritti di voto, o diritti simili, che danno un potere all'investitore, incluse le situazioni nelle quali l'investitore detiene meno della maggioranza dei diritti di voto ed in quelle in cui vi sono diritti di voto potenziali;
- b) quando l'entità è organizzata in modo tale per cui i diritti di voto non sono il fattore dominante nel definire chi controlla l'entità, come nel caso in cui i diritti di voto hanno un

impatto solamente su aspetti di amministrazione, e le attività rilevanti dell'entità sono influenzate essenzialmente da rapporti contrattuali;

- c) nei rapporti di agenzia;
- d) quando l'investitore ha il controllo su specifiche attività di un'entità.

Infine, l'IFRS 10 rinvia al nuovo principio IFRS 12 – Informazioni sulle partecipazioni in altre entità (emesso contestualmente agli altri nuovi principi indicati), per quanto attiene alle informazioni da fornire in bilancio relativamente alle partecipazioni detenute in altre imprese. Quest'ultimo principio contiene tutta una serie di obblighi circa le informazioni che l'entità che redige il bilancio deve fornire, relativamente alle partecipazioni in imprese controllate e collegate, nonché agli accordi congiunti (di cui al nuovo IFRS 11, illustrato successivamente).

Per quanto attiene al nuovo IAS 27 – Bilancio individuale, questo disciplina solamente le modalità di contabilizzazione e di informativa degli investimenti in imprese controllate, nonché i requisiti per la preparazione, da parte di un'entità, del suo bilancio d'esercizio; relativamente a tali aspetti, il nuovo principio non ha introdotto cambiamenti riproponendo, di fatto, una parte specifica del precedente IAS 27.

I nuovi principi IFRS 10, IFRS 12 e IAS 27 sono stati omologati dalla UE nel dicembre 2012, prevedendo la loro adozione obbligatoria al più tardi dall'esercizio con inizio dal 1° gennaio 2014.

IFRS 11 – Accordi congiunti

Il 12 maggio 2011 lo IASB, contestualmente all'emissione dei nuovi principi IFRS 10, IFRS 12 e IAS 27 sopra illustrati, ha emesso il nuovo principio contabile IFRS 11 a conclusione del progetto avviato fin dal 2005 di rivisitazione dello IAS 31 – Partecipazioni in joint venture, tenuto anche conto del nuovo concetto di controllo stabilito dall'IFRS 10.

Il nuovo principio sostituisce lo IAS 31 ed il SIC 13 – Entità a controllo congiunto, contribuzioni non monetarie da parte di un socio.

Il principio IFRS 11 prevede che il soggetto che è parte di un accordo congiunto determini la tipologia di accordo nel quale è coinvolto, attraverso la valutazione dei propri diritti e obblighi derivanti dall'accordo stesso. Un accordo congiunto è un contratto nel quale due o più parti detengono un controllo congiunto; il principio definisce il controllo congiunto come la condivisione, attraverso un contratto, del controllo di un accordo, che esiste solamente quando le decisioni relative alle attività rilevanti (che influenzano significativamente i

rendimenti dell'accordo) richiedono il consenso unanime delle parti che condividono il controllo.

In base all'IFRS 11 gli accordi congiunti possono essere classificati in due tipologie:

- a) *joint operation*, nel caso di accordi congiunti nei quali le parti che condividono il controllo hanno diritti sulle attività (ed obbligazioni per le passività) oggetto dell'accordo;
- b) *joint venture*, nel caso di accordi congiunti in cui le parti hanno diritti sulle attività nette relative all'accordo, come, ad esempio, nel caso di società con personalità giuridica propria.

Nel valutare in quale tipologia di accordo sia coinvolta, l'entità deve valutare i propri diritti e le obbligazioni nascenti dall'accordo stesso, tenendo in considerazione la struttura e le forme legali dell'accordo, i termini contrattuali stabiliti dalle parti e, qualora rilevanti, eventuali altri fatti e circostanze.

Da un punto di vista contabile, per gli accordi di *joint operation* l'IFRS 11 prevede la rilevazione del pro-quota di attività, passività, costi e ricavi derivanti dall'accordo, da misurare in base agli IFRS applicabili a tali attività, passività, costi e ricavi. Per gli accordi di *joint venture*, invece, il nuovo principio richiede che questi siano contabilizzati in base al metodo del patrimonio netto stabilito dallo IAS 28; pertanto, è stata eliminata l'opzione, contenuta nello IAS 31, di adozione del consolidamento proporzionale. Poiché il gruppo Fintecna adotta il metodo del patrimonio netto per la valutazione di tali partecipazioni, non sono attesi impatti da tale aspetto del nuovo principio.

L'IFRS 11 è stato omologato dalla UE nel dicembre 2012, che ne ha anche stabilito l'adozione obbligatoria al più tardi a partire dall'esercizio con inizio dal 1° gennaio 2014.

IFRS 13 – Misurazione del fair value

Il principio IFRS 13, emesso in data 12 maggio 2011, illustra come deve essere determinato il *fair value* ai fini delle valutazioni e dell'informativa di bilancio e si applica a tutti i principi IFRS che richiedono o consentono la misurazione del *fair value* o la presentazione di informazioni basate sul *fair value*.

L'applicazione del nuovo principio (omologato dalla UE nel dicembre 2012), che enfatizza l'utilizzo, ove possibile, delle fonti di mercato, è obbligatoria dal 1° gennaio 2013.

IAS 1 – Presentazione degli elementi del conto economico complessivo

In data 16 giugno 2011 lo IASB ha pubblicato una modifica allo IAS 1, al fine di chiarire la

presentazione degli elementi contenuti nel conto economico complessivo. Pertanto, la modifica del principio non riguarda gli elementi che devono essere inclusi nel conto economico complessivo, ma solo che gli stessi siano presentati per natura e raggruppati in due categorie: (i) quelli che non saranno successivamente riclassificati nel conto economico, e (ii) quelli che saranno successivamente riclassificati nel conto economico, quando talune specifiche condizioni si verificheranno, così come richiesto dagli IFRS.

Le modifiche apportate hanno decorrenza a partire dall'esercizio che inizia successivamente al 1° luglio 2012 (quindi, per il gruppo Fintecna, l'esercizio 2013) e sono state ancora omologate dalla UE nel giugno 2012.

IAS 12 – Imposte sul reddito

In data 20 dicembre 2010 lo IASB ha approvato talune modifiche allo IAS 12, relativamente al recupero delle imposte differite afferenti talune tipologie di attività, che tra l'altro abroga il SIC 21 "Imposte su reddito - recupero di attività rivalutate non ammortizzabili".

Le modifiche, superando l'attuale previsione generale dello IAS 12 di valutazione delle modalità di riversamento delle imposte differite attraverso l'uso dell'attività o della passività piuttosto che la sua cessione, introducono la presunzione che, relativamente agli investimenti immobiliari ed alle attività materiali ed immateriali valutate in bilancio al *fair value*, le relative imposte differite si riverseranno interamente tramite la vendita dell'attività, salvo che vi sia una chiara prova che il recupero possa avvenire con l'uso.

Le modifiche allo IAS 12 sono state omologate dalla UE nel dicembre 2012, e devono essere applicate nei bilanci che iniziano successivamente al dicembre 2012 (quindi, per il gruppo Fintecna, l'esercizio 2013).

IAS 19 – Benefici per i dipendenti

In data 16 giugno 2011 è stato approvato dallo IASB il nuovo principio IAS 19, relativo ai trattamenti dei benefici per i dipendenti.

Il nuovo principio apporta numerosi cambiamenti rispetto alla precedente edizione. Le principali novità introdotte dal nuovo IAS 19 sono le seguenti:

- a) tutti gli utili e le perdite attuariali maturati alla data di bilancio devono essere immediatamente rilevati nel conto economico complessivo. Pertanto, è stata eliminata sia la possibilità di differimento degli stessi attraverso il cosiddetto metodo del corridoio, non più previsto, che quella di rilevazione nel conto economico;